



Presidente

Alla c.a.  
RPCT della Regione OMISSIS

Fasc. Anac n. UVCAT/696/2022

Da citare nella corrispondenza

**Oggetto:** Riscontro Vs. nota del 15 marzo 2021 (prot. ANAC n. OMISSIS)

Con nota prot. ANAC n. OMISSIS, la S.V. ha richiesto un parere a questa Autorità in merito al conferimento dell'incarico di componente del Nucleo Regionale per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione OMISSIS a OMISSIS, già Consigliere della medesima Regione dal 10/05/2018 e cessata dalla carica di Consigliere della Provincia di OMISSIS in data 1/09/2016.

Con riferimento alla predetta richiesta, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 23 febbraio 2022, ha deliberato quanto segue.

La questione prospettata potrebbe astrattamente configurare l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013, che dispone «*A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti [...] del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti [...] del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti [...] della medesima regione [...] non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale*».

Dirimente nel caso in esame è, quindi, la natura giuridica dell'incarico da conferire (requisito in destinazione), ossia dell'incarico di componente del *Nucleo Regionale per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici* della Regione OMISSIS.

A tal proposito, si ricorda che l'Autorità, con la delibera n. 622 dell'8 giugno 2016, ha, innanzitutto, chiarito che gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. Le disposizioni contenute nel d.lgs. citato non sono, peraltro, suscettibili di interpretazione estensiva in quanto costituiscono l'espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l'azione del funzionario può mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

Con particolare riferimento alla categoria degli incarichi dirigenziali, le lettere J) e k) dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 - che definiscono rispettivamente gli incarichi dirigenziali interni e quelli esterni - chiariscono, tra l'altro, che devono intendersi per tali gli *«incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione [...]»*.

Preme, peraltro, ricordare che, con successiva delibera n. 1006 del 23 ottobre 2019, questa Autorità ha evidenziato che la disciplina delle inconferibilità/incompatibilità contenuta nel d.lgs. 39/2013 non si applica all'incarico di revisore dei conti negli enti locali di cui all'art. 234 e ss. TU enti locali e all'incarico di revisione dei conti negli enti del sistema camerale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993, in quanto tali incarichi non sono riconducibili allo svolgimento di funzione dirigenziale o gestoria che costituisce uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013. Alle stesse conclusioni si è giunti in passato laddove, valutando l'applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 agli incarichi di revisore dei conti conferiti nel collegio sindacale di un'Azienda sanitaria locale, l'Autorità ha precisato che *«le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull'attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale»* (orientamento n. 75 del 23 settembre 2014).

Quanto allo specifico caso da Voi prospettato, la disciplina dei Nuclei per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici è contenuta nella legge 17 maggio 1999 n. 144. Tali Nuclei - istituiti dalle amministrazioni centrali e regionali - in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del MEF, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione (art. 1, comma 1, legge 144/1999).

Da quanto sopra rappresentato, nonché precisato nell'art. 1, comma 2, della legge cit., sembrerebbe che il componente del Nucleo non eserciti in via esclusiva competenze di amministrazione e gestione, come richiesto dall' art. 1, comma 2, lettere J) e k), d.lgs. n. 39/2013, ma sia più che altro un componente di un organo collegiale di monitoraggio e controllo interno sull'attività della Regione.

Alla luce di ciò, secondo i principi espressi negli orientamenti di cui sopra, la disciplina delle inconferibilità/incompatibilità contenuta nel d.lgs. n. 39/2013 non sembra trovare applicazione nel caso di incarico di componente del Nucleo Regionale per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, purché nessuna delle funzioni svolte dal soggetto sia riconducibile a funzioni dirigenziali o gestorie, che costituiscono, come già chiarito da questa Autorità, uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente